

Istituto di **I**struzione **S**uperiore

“**A**lessandro **V**olta”

PESCARA

*Istituto **T**ecnico **S**ettore **T**ecnologico*

*Liceo **S**cientifico opzione **S**cienze **A**pplicate*

*Liceo **S**cientifico ad indirizzo **S**portivo*

REGOLAMENTO d'Istituto



Allegato A

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI IN VIGORE NELL'ISTITUTO

L'istituto di Istruzione Superiore "A. VOLTA" di Pescara, come tutte le scuole italiane, per il proprio funzionamento deve attenersi alle norme istituzionali che fanno capo alla stessa **Costituzione dello Stato**, i cui articoli più significativi sono:

Art. 9: *"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica"*

Art.33: *"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"*

Art.34: *"La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi"*

A questi articoli contenuti nella Costituzione Italiana si devono aggiungere:

1. leggi del Parlamento in materia di istruzione e ricerca. Fondamentale è la legge sull'autonomia scolastica L.15 marzo 1997 n. 59 e relativo D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275
2. decreti governativi in materia d'istruzione e ricerca e di attuazione delle leggi ordinarie
3. circolari e regolamenti stabiliti sia a livello ministeriale che a livello locale e d'Istituto
4. contratti collettivi concernenti il personale della scuola.

In particolare, i diritti e i doveri di ogni singola categoria di persone coinvolte nella formazione scolastica sono contenuti nei seguenti regolamenti:

Statuto dei docenti – Rapporto di lavoro (C.C.N.L. vigente).

Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007).

Regolamento concernente modifiche al DPR 249/1998 (D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134).

Regolamento recante modifiche al DPR 122/2009 (D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135).

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e indirizzi didattici differenziati (Legge 1 ottobre 2024, n. 150).

In coerenza con queste norme a carattere nazionale, sono stati elaborati:

- il Regolamento d'Istituto
- il Regolamento Disciplinare
- il Patto di Corresponsabilità

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Volta" di Pescara, comprendente l'Istituto Tecnico settore Tecnologico, il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, si propone di promuovere e sviluppare un modello culturale in grado di fornire una risposta adeguata alla domanda di educazione, istruzione e formazione, umana e tecnico-scientifica, che gli proviene dalla società, mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica da parte degli studenti.

Art. 2 - L'I.I.S. "A. VOLTA" si propone di essere una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni

Art. 3 - Il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo tecnico e ausiliario, e gli studenti operano, nell'ambito delle attività scolastiche, con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia di New York e con i principi generali dell'ordinamento scolastico italiano vigente.

Art. 4 - L'I.I.S. "A. VOLTA" di Pescara, interagendo con il territorio, fonda il suo progetto formativo e la sua azione educativa sulla buona qualità delle relazioni docenti studenti; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e, perseguendo gli obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze, al loro inserimento nella vita attiva.

Art. 5 - L'I.I.S. "A. VOLTA" si impegna, nei limiti di organico e di bilancio previsti dalle vigenti disposizioni, a porre in essere tutte le condizioni per assicurare: a) l'ambiente scolastico favorevole; b) l'offerta formativa integrativa; c) recupero dello svantaggio; d) salubrità e sicurezza dell'ambiente; e) adeguata strumentazione tecnologica; f) educazione alla salute.

Art. 6 - L'I.I.S. "A. VOLTA" promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla privacy in base alle norme vigenti.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 7 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetta e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 9.** La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
- 10.** I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 8 – Doveri degli studenti

- 1.** Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2.** Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3.** Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica (art.1 dpr 249/98).
- 4.** Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5.** Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6.** Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 9 –Regole e procedure

1. Libretto assenze, permessi e comunicazioni

- a. Per le giustificazioni delle assenze, dei permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, si farà uso del libretto web, debitamente compilato con l'account dei genitori o di chi ne fa le veci oppure con l'account dello studente, se maggiorenne.

2. Assenze

- a. L'insegnante è delegato a controllare la presenza della giustificazione telematica sul registro on-line e a validarla.
- b. Gli alunni devono giustificare le assenze il giorno del rientro. Lo studente inadempiente riceverà una sanzione disciplinare secondo quanto riportato dal quadro specifico delle sanzioni disciplinari del presente Regolamento (art. 38).
- c. Anche in caso di eventuale mancanza di giustificazione **lo studente viene regolarmente riammesso in classe.**
- d. Non sono ammesse assenze collettive (quando risulta assente la metà degli alunni della classe) non documentate da valide certificazioni giustificative (certificato medico, attestato di società sportive in caso di partecipazione a gare e/o manifestazioni, gravi e comprovati motivi di famiglia); le stesse, in caso contrario, saranno considerate ingiustificate e pertanto passibili di sanzioni disciplinari ivi compresa la sospensione.
- e. Ogni sforzo dovrà comunque essere rivolto, da parte dei docenti, alla conoscenza delle ragioni che sono all'origine dell'evento, al fine di circoscrivere gli effetti negativi ed indirizzare gli studenti verso momenti di utile discussione e confronto.
- f. Si sottolinea che in tali circostanze, all'interno dell'Istituto, l'attività didattica proseguirà indipendentemente dal numero di alunni presenti, eventualmente adottando opportune variazioni alla normale attività (ripasso, esercizi, letture, proiezioni, discussione, o altre forme di attività di classe).
- g. Nel caso di assenze collettive o eccessivo assenteismo degli studenti, il Consiglio di Classe potrà deliberare inoltre di escludere la classe da attività quali viaggi e visite guidate.

3. Ingresso – Uscita - Ritardi

- a. Gli studenti vengono ammessi in aula a partire dalle ore **07:55**, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- b. **Gli alunni minorenni** che arrivano in ritardo devono recarsi immediatamente in classe e **devono essere ammessi dal docente** in qualsiasi momento durante la prima ora di lezione, ma con l'obbligo di giustificare; in nessun caso potranno sostare di fronte alle palazzine, nei corridoi o liberamente all'interno dell'Istituto;
- c. **Gli alunni maggiorenni** che arrivano in ritardo, devono obbligatoriamente sostare nell'androne B (androne del bar), nello spazio in prossimità della postazione del Collaboratore scolastico e attendere l'inizio della seconda ora per essere ammessi in classe e giustificare il ritardo;
- d. **Tutti gli studenti** che per motivate ragioni, sono autorizzati ad entrare nelle ore successive alla prima, devono obbligatoriamente sostare nell'androne B (androne del bar), nello spazio in prossimità della postazione del Collaboratore scolastico;

I genitori e tutti coloro che hanno necessità di entrare nel nostro Istituto, se non autorizzati, dovranno necessariamente farlo dall'ingresso pedonale di via Einaudi;

Durante l'intervallo di ricreazione, tutti i cancelli della scuola, pedonali e carrabili, devono rimanere necessariamente chiusi per ragioni di sicurezza;

- e. Sono tollerati durante tutto l'anno scolastico un massimo di 10 ritardi, superati i quali, lo studente riceverà una sanzione disciplinare secondo quanto riportato dal quadro specifico delle sanzioni disciplinari del presente Regolamento (art. 38). I ritardi dovuti ai mezzi di

trasporto dovranno essere comunque giustificati sul registro on-line, specificando la motivazione e aggiungendo la linea, la corsa e l'orario di arrivo dell'autobus o del treno. Tuttavia l'Istituto si riserva di effettuare controlli incrociati al fine di accertare la veridicità della motivazione e di conseguenza degli orari di arrivo dei mezzi di trasporto. Qualora venisse accertato che la motivazione prodotta sul libretto web delle giustificazioni non corrispondesse al vero, saranno presi severi provvedimenti disciplinari come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

- f. Fatte salve specifiche esigenze sanitarie, sono tollerate durante tutto l'anno scolastico un massimo di 10 uscite anticipate, superate le quali, lo studente riceverà una sanzione disciplinare secondo quanto riportato dal quadro specifico delle sanzioni disciplinari del presente Regolamento (art. 38). Particolare attenzione sarà riservata alle uscite anticipate effettuate nella giornata di lunedì, soprattutto qualora caratterizzate da un anticipo significativo rispetto al termine delle lezioni e qualora si verifichino con frequenza o in maniera sistematica. Tali comportamenti saranno oggetto di specifica valutazione da parte dei Consigli di classe, anche ai fini della condotta e dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari più incisivi. Le uscite anticipate dovute ai mezzi di trasporto dovranno essere comunque giustificate sul registro on-line, specificando la motivazione e aggiungendo la linea, la corsa e l'orario di partenza dell'autobus o del treno. Tuttavia l'Istituto si riserva di effettuare controlli incrociati al fine di accertare la veridicità della motivazione e di conseguenza degli orari di partenza dei mezzi di trasporto. Qualora venisse accertato che la motivazione prodotta sul libretto web delle giustificazioni non corrispondesse al vero, saranno presi severi provvedimenti disciplinari come previsto dall'art. 38 del presente Regolamento;
- g. **Per motivi di sicurezza**, gli alunni che arrivano a piedi a scuola, entrano dai cancelli pedonali ubicati su via Einaudi e via Volta tutte le mattine **dalle ore 07:45 alle ore 08:00**; le autovetture autorizzate, le biciclette, i monopattini, utilizzano l'ingresso carrabile principale su via Volta (quello con il gabbiotto); al termine delle lezioni, invece, i pedoni escono dall'ingresso principale su via Volta (quello con il gabbiotto) oppure dagli ingressi pedonali laterali su via Einaudi (lato prima palazzina), mentre le autovetture autorizzate, le biciclette, i monopattini, seguono il percorso obbligatorio indicato dalla cartellonistica stradale interna, per uscire su via Volta dal cancello carrabile laterale (quello senza il gabbiotto).

4. Uscite anticipate

- a. Per gli alunni minorenni è sempre necessaria la presenza dei genitori o di loro delegati;
- b. l'uscita sarà autorizzata solo se il genitore (o l'alunno maggiorenne) ha inviato la giustificazione sul registro on-line;
- c. l'insegnante annoterà l'ora di uscita sul registro on-line;
- d. non sono concessi permessi d'ingresso o di uscita per tutto l'anno scolastico se non per motivi documentati di trasporto e autorizzati dall'Ufficio Tecnico;
- e. i permessi permanenti di uscita anticipata sono indicati nella scheda dell'alunno sul registro on-line;
- f. i genitori che prelevano gli alunni minorenni in uscita anticipata, devono recarsi in prima palazzina (portineria) e firmare l'apposito registro;
gli alunni maggiorenni, invece, possono uscire in anticipo rispetto al termine delle lezioni solo dopo aver inviato la richiesta di uscita sul libretto web e ottenuta l'approvazione da parte del docente in orario. Successivamente lo studente si recherà in prima palazzina per far visionare l'approvazione predetta.

Entrate in ritardo/uscite anticipate: liberatoria obbligo sorveglianza

Previa comunicazione da parte della Scuola, e liberatoria firmata dai genitori di alunni minorenni, sarà autorizzata l'entrata posticipata e l'uscita anticipata degli alunni, qualora si presentasse una delle seguenti condizioni:

1. impossibilità di sostituire il docente assente su assenza improvvisa;

2. impossibilità di garantire l'attività di vigilanza nella classe

Art. 10 - Nel cambio di ora o in caso di eccezionale ritardo del docente, agli allievi è fatto divieto assoluto di uscire dall'aula, di sostare nei corridoi, di arrecare disturbo alle altre classi.

Art. 11 - Si raccomanda ai docenti di non consentire agli alunni di uscire dalle classi se non per casi di effettiva necessità e per brevissimo tempo e in ogni caso è consentita l'uscita di uno studente per volta dalla classe (possibilmente mai nelle prime due ore).

Art. 12 - All'inizio di ogni lezione deve essere assicurata la massima puntualità da parte dei docenti, compatibilmente con i tempi minimi di distanza tra un'aula e l'altra.

Art. 13 – Intervallo di ricreazione

1. Dopo le prime tre ore di lezione è concesso un intervallo, per la ricreazione, della durata di 15 minuti; mentre, nei giorni con l'orario scolastico prolungato (lunedì), verrà concesso un ulteriore intervallo di ricreazione di 15 minuti al termine della sesta ora; durante i predetti intervalli di ricreazione è fatto obbligo agli studenti di tenere sempre un comportamento corretto e rispettoso degli altri e dell'istituzione, evitando qualunque situazione pericolosa per l'incolumità propria e degli altri, ferma restando la responsabilità disciplinare, civile e penale per chi compie atti dannosi alle persone e alle strutture.
2. La ricreazione si svolgerà secondo le seguenti modalità, **condivise tra i docenti e le classi**:
 - a. in classe.
 - b. Sul piano.
 - c. Negli androni (per le classi che si trovano già nei laboratori).
 - d. Nell'area esterna corrispondente alla propria palazzina.
 - e. Ai campetti (per le classi impegnate nell'attività di scienze motorie).

In caso di sovraffollamento delle aree previste, il docente **valuta** la possibilità di utilizzare un altro spazio.

In caso di pioggia la ricreazione dovrà essere effettuata in classe, sul piano o negli androni.

Durante la ricreazione gli alunni accederanno al bar, uno alla volta, solo se autorizzati dal docente.

Nel caso di mancanze disciplinari, a discrezione dei docenti o del Dirigente Scolastico o suo Delegato alla classe non verrà concessa l'uscita dall'aula durante l'intervallo di ricreazione.

Il gruppo classe va costantemente sorvegliato dal docente della terza ora o, nei giorni con l'orario scolastico prolungato (lunedì) dal docente che inizia la sesta ora. Al termine della ricreazione il docente accompagnerà gli alunni nelle proprie aule.

Art. 14 - I docenti che svolgono le ore di lezione in laboratorio e in palestra sono tenuti a recarsi prima in classe e ad accompagnare gli alunni; lo stesso accadrà alla fine della lezione. Non è consentito agli alunni rimanere da soli all'interno dei laboratori e delle palestre.

Art. 15 - Il Docente dell'ultima ora di lezione deve aver cura che l'uscita degli allievi dalle aule non avvenga in nessun caso prima del suono della campanella e deve vigilare che la classe rimanga nel modo più ordinato e corretto possibile.

Art. 16 – Coloro che sono autorizzati a entrare col mezzo proprio dentro l'Istituto, sono tenuti a parcheggiare negli appositi spazi e a circolare con prudenza all'interno del complesso scolastico, nel rispetto scrupoloso del codice della strada e della segnaletica predisposta; le biciclette, i monopattini, vanno parcheggiati ordinatamente sotto le pensiline.

Art. 17 – Tutti i laboratori sono utilizzabili sia per le esercitazioni pratiche previste nelle discipline curriculari di indirizzo che per ogni attività rientrante nelle progettazioni di classe (su prenotazione e autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico all'uopo delegato).

Art. 18 - Divieto di fumo



1. La scuola è impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:
 - Prevenire l'abitudine al fumo.
 - Garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
 - Promuovere iniziative informative/educative sul tema;
 - Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
 - Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e degli altri.
2. Il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 "**Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca**" (G.U. serie Generale n.214 del 12.09.2013) entrato in vigore il 12.09.2013 stabilisce testualmente:
 - *All'art- 4 comma 1: il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
 - *All'art-4 comma 2: E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
3. I trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di un'ammenda (art 7 L 11 nov 1975- da 27,50 euro a 275 euro).

Art. 19 - Utilizzo degli smartphone e di altri dispositivi elettronici

La scuola deve essere un luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, in cui le varie componenti che concorrono al processo formativo dei ragazzi vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. Oggi l'utilizzo dilagante di strumenti di comunicazione elettronici, se non adeguatamente regolamentato, rischia di mettere in discussione anche le più semplici regole di convivenza sociale e civile.

L'uso eccessivo e non corretto degli smartphone e di altri dispositivi elettronici può produrre effetti negativi sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche, rappresentando difatti un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, nonché in talune situazioni strumento per atti di bullismo, cyberbullismo e violenza. Va inoltre evidenziato che in molti casi si crea nei ragazzi una vera e propria dipendenza che non permette loro di fruire a pieno le esperienze reali che stanno vivendo; ciò risulta particolarmente preoccupante in un contesto educativo come la scuola dove l'attenzione, la disponibilità al dialogo e la partecipazione risultano fondamentali per un processo formativo individuale motivato e proficuo.

Occorre quindi stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore che certi comportamenti riguardanti l'utilizzo degli smartphone, e talora anche di altri dispositivi elettronici hanno per sé e per gli altri; con finalità educativa, vanno poi sanzionati i comportamenti scorretti con idonei provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti, ma anche a stimolare negli studenti una riflessione che li porti a maturare una condotta più responsabile, in accordo con quanto previsto dalla Nota MIM del 16/6/2025 avente ad oggetto Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione. Ciò premesso:

- 1.** è fatto divieto a tutti gli studenti di utilizzare gli smartphone e altri dispositivi elettronici di loro proprietà durante l'orario scolastico anche a fini didattici, negli spazi chiusi e negli spazi aperti, salvo "nei casi in cui sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali".
"Analogamente, l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni". Inoltre "per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica".
- 2.** lo smartphone deve essere spento dallo studente prima dell'ingresso negli spazi della scuola e riposto nello zaino o messo in tasca.
- 3.** eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e/o gravità, possono essere soddisfatte attraverso gli apparecchi telefonici presenti nella scuola;
- 4.** è fatto divieto assoluto di effettuare riprese, fotografie, registrazioni di suoni con qualsiasi tipologia di apparecchiatura elettronica adatta a tali scopi, salvo diversa disposizione esplicita del docente o del dirigente scolastico, da concordarsi di volta in volta e comunque sempre preventivamente con informazione e consenso degli interessati;
- 5.** quanto stabilito per gli smartphone vale per ogni altro mezzo di comunicazione ad esso assimilabile;
- 6.** eventuali violazioni alle norme suddette saranno sanzionate secondo le modalità previste dal quadro specifico delle sanzioni disciplinari (art. 38).

Art. 20 - Regole per l'uso legale e consapevole di internet

1. Il curriculum scolastico, le aree di progetto prevedono che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC);
2. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse per integrare, arricchire e approfondire gli argomenti trattati e costituisce una notevole opportunità per scambi culturali con gli studenti di altri Paesi;

3. La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare Internet per promuovere l'eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione;
4. Per gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad Internet è un privilegio e un diritto;
5. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di Internet, insegnandone un uso accettabile e responsabile, consono all'istituzione scolastica;
6. L'obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curriculum scolastico, l'età e la maturità degli studenti;
7. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, delle norme e degli obblighi contrattuali, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi;
8. Nell'ambito dell'attività professionale il personale può accedere ad Internet;
9. La scuola può, nel rispetto della normativa sulla privacy, verificare i file presenti sulle postazioni ed i siti visitati;
10. E' fatto divieto di memorizzare ed installare software di provenienza illecita o non pertinente l'attività didattica sulle postazioni, né trasferire da Internet software non autorizzato;
11. L'uso di Internet da parte degli alunni, se non autorizzati dagli insegnanti, è vietato.

Art. 21 – Viaggi di Istruzione

1. I viaggi di Istruzione possono essere effettuati se partecipano almeno i 2/3 della classe.
2. Le mete e l'organizzazione vengono deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio d'istituto.

TITOLO III

DOCENTI

Art. 22 - il profilo professionale del docente deve fondarsi sulle attività di seguito riportate.

1. Proporsi agli allievi come esempio di comportamento etico e professionale con rispetto della loro personalità e sensibilità.
2. Trattare l'allievo con dignità pari alla propria, evitando di trascendere sia nelle parole che nei modi.
3. Individuare i casi di disagio giovanile e, in collaborazione con gli organi collegiali (Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto...) e con gli Enti preposti, adoperarsi per la rimozione degli ostacoli alla buona qualità della vita scolastica.
4. Progettare il proprio lavoro didattico definendo gli obiettivi, selezionando i contenuti e distribuendoli nel tempo a disposizione, adottando metodologie appropriate, utilizzando gli opportuni sussidi, misurando e valutando i risultati del proprio lavoro e di quello degli allievi (strutturazione del lavoro individuale), verificando in modo continuativo il grado d'apprendimento della classe.
5. Esprimere la propria offerta formativa, motivando il proprio intervento didattico esplicitandone obiettivi, strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione.
6. Presentare ed illustrare, fin dall'inizio dell'anno scolastico, il proprio contratto formativo alla classe e con esso procedere, alla fine dell'anno, ad una valutazione e all'esame consuntivo del lavoro svolto in relazione ai mezzi impiegati (libri, apparati, ecc.).
7. Procedere ad una valutazione dei livelli di partenza della classe e dei singoli allievi, per quanto riguarda la propria disciplina e in accordo con le indicazioni emerse nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.
8. Analizzare l'opportunità di un intervento di "allineamento" perché tutti gli allievi siano in possesso dei requisiti necessari per seguire il lavoro didattico.
9. Coordinare la propria azione didattica e educativa con quella degli altri docenti della classe;
10. Concordare con i colleghi una razionale scansione delle verifiche e del carico di lavoro da assegnare agli studenti in rapporto alla struttura dell'orario delle lezioni e della distribuzione delle discipline.
11. Comunicare agli allievi la valutazione delle interrogazioni con motivazione e indicazioni correttive.
12. Riconsegnare gli elaborati corretti in tempo ragionevolmente breve, accompagnando il voto con una motivazione.
13. Fornire dati al coordinatore di classe sull'andamento della classe e dei singoli allievi, specie di quelli che incontrano difficoltà.
14. Contattare, tramite il coordinatore, la famiglia dello studente in difficoltà per avere utili informazioni e per concordare eventuali strategie di recupero.
15. Prima di recarsi in classe, devono apporre la propria firma di presenza sul foglio giornaliero predisposto in cui, per ogni insegnante, sarà precisato: l'orario di ingresso ed eventuali supplenze. La firma di presenza del docente varrà anche come presa visione della supplenza, salvo improvvise necessità che verranno comunicate tempestivamente al docente interessato.
16. Lettura e presa visione delle circolari interne. Tutte le circolari verranno pubblicate sulla bacheca del registro on line. Le informazioni contenute nelle circolari verranno date per acquisite con la pubblicazione sul registro on line.
17. In caso di assenza per malattia dare avviso immediato alla scuola non oltre le ore **7:45**.
18. Le assenze programmate vanno segnalate con congruo anticipo (Legge 104, permesso per motivi familiari, permessi brevi ecc.)
19. I giorni di ferie con sostituzione dei colleghi vanno richiesti al Dirigente almeno 3 giorni prima dell'assenza, prevedendo la sostituzione anche per le ore a disposizione. La disponibilità a sostituire un collega non può essere data nelle ore a disposizione né in quelle del ricevimento famiglie.

TITOLO IV

CONSERVAZIONE LOCALI, ARREDI, SUPPELLETTILI E STRUMENTI DIDATTICI DELLA SCUOLA. FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.

Art. 23 - Studenti e personale tutto della scuola si impegnano insieme a conservare l'integrità dell'istituto inteso come patrimonio sociale ad essi affidato.

Art. 24 – Rotture e danni

1. Per quanto riguarda i beni scolastici di ogni tipo, eventuali rotture dovute ad usura e ad incidenti involontari saranno riparate a carico della scuola o dell'ente locale proprietario.

Nell'eventualità che rotture o danni siano riconducibili a negligenza o a manifestazioni di vandalismo degli allievi, la riparazione sarà a carico dei responsabili, per i quali saranno presi opportuni provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Disciplina.

2. Gli alunni sono tenuti alla perfetta conservazione dei **notebook di classe e computer fissi** utilizzati come registro elettronico: in caso di sparizione o danneggiamento la classe intera sarà ritenuta responsabile del danno. Si ricorda che la manomissione del registro (come atto pubblico) è un reato.

Art. 25 - Gli insegnanti, gli assistenti tecnici e gli studenti che utilizzano le attrezzature dei laboratori, dei reparti di lavorazione, delle aule di disegno e delle aule speciali sono responsabili della loro conservazione e sono tenuti all'immediata segnalazione alla Presidenza di eventuali danni o altre inconvenienze. In caso di danni valgono i criteri di cui al Regolamento di Disciplina.

Art. 26 - La biblioteca è aperta al pubblico secondo un orario settimanale che viene comunicato al personale della scuola e agli alunni nei primi giorni dell'anno scolastico.

Art. 27 - I libri, ad eccezione di dizionari, enciclopedie e collane che vanno consultati in sede, sono concessi in prestito agli alunni, docenti e personale A.T.A. per un periodo non superiore ai trenta giorni, eccezionalmente prorogabile su autorizzazione della Presidenza. I volumi devono essere restituiti nelle stesse condizioni di consegna e non possono essere scambiati senza la relativa registrazione. La mancata restituzione del libro, la sua parziale o totale distruzione o comunque i danni arrecati attraverso sottolineature, annotazioni e altro, comporteranno il risarcimento ed eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 28 - La fruizione dei gabinetti scientifici, dei laboratori, delle officine da parte degli studenti per studi e ricerche, sarà possibile solo in presenza di un docente della disciplina o del reparto.

Art. 29 Il funzionamento della palestra sarà disciplinata in modo da assicurarne l'uso a tutte le classi dell'Istituto.

Art. 30 - E' attivo nell'Istituto il C.I.C. (Centro di Informazione e di Consulenza). Il suo funzionamento è regolato da disposizioni emanate dal suo team di gestione (Preside, Docenti referenti, Genitori e Studenti).

Art. 31 – L'utilizzo del parcheggio interno è regolato da regolamento per l'accesso al parcheggio interno dell'Istituto.

TITOLO V

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 32 - Premessa

Con il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con il quale è stato emanato lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", norma che costituisce parte integrante del processo di attuazione dell'autonomia. Successivamente, in attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150, sono intervenuti i decreti del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134 (Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) e n. 135 (modifiche al D.P.R. 122/2009 – regolamento valutazione degli studenti).

Art. 33 - Regolamento disciplinare

Il presente Regolamento Disciplinare d'Istituto è adottato in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e successive modificazioni e integrazioni apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. Tali normative definiscono i principi fondamentali relativi ai diritti e ai doveri delle studentesse e degli studenti all'interno della comunità scolastica.

Fanno inoltre parte del quadro normativo di riferimento la Legge n. 150 e i D.P.R. n. 134 e n. 135. Le norme contenute nel presente articolo costituiscono base essenziale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, che devono sempre ispirarsi a criteri di proporzionalità, finalità educativa, rispetto della dignità della persona.

Art. 34 – Sanzioni disciplinari e organi competenti ad irrogare le sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari irrogabili secondo una scala riferita ad una crescente gravità della mancanza e i relativi organi interni alla scuola competenti a comminarle sono:
 - a. La sanzione del richiamo verbale è irrogata dal singolo docente, dal Dirigente scolastico o suo delegato.
 - b. La sanzione della nota disciplinare è irrogata dal singolo docente, dal Dirigente scolastico o suo delegato.
 - c. La sanzione dell'ammonizione è irrogata dal Dirigente scolastico e notificata alla famiglia.
 - d. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni è irrogata dal Consiglio di classe con ratifica della Dirigenza scolastica.
 - e. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni è irrogata dal Consiglio di Istituto

Art. 35 - Procedimento deliberato per irrogare le sanzioni disciplinari

1. Procedimento per sanzioni che richiedono richiami verbali o scritti

- a. Le infrazioni per le quali non è previsto l'allontanamento dello studente dalla scuola sono contestate verbalmente e per iscritto dal docente o dal coordinatore di classe allo studente, che deve essere ascoltato e può produrre testimonianze a chiarimento dei fatti.

- b. Il coordinatore di classe è tenuto a controllare periodicamente (almeno mensilmente) la sezione note disciplinari nel registro on-line e segnalare al Dirigente scolastico la reiterazione di comportamenti non corretti da parte di uno stesso studente.
- c. A partire dalla **3ª nota disciplinare** il Dirigente Scolastico potrà comminare un'ammonizione scritta che verrà successivamente notificata alla famiglia. A partire dalla **6ª nota disciplinare** il Dirigente Scolastico potrà convocare il Consiglio di Classe straordinario per individuare ulteriori sanzioni disciplinari da comminare.

2. Procedimento per sanzioni che richiedono fino a 2 giorni di allontanamento dalle lezioni

- a. L'allontanamento dalle lezioni per un periodo **fino a 2 giorni** è prevista solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari contemplate all'Art.38 del Regolamento d'istituto. La violazione delle norme disciplinari, viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, e/o dal coordinatore che ravvisi la reiterazione delle infrazioni, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
- b. Qualora non vi sia ammissione di colpa o permangano dei dubbi lo studente ha diritto di essere sentito a difesa dal docente e dal Dirigente in un colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi, *se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria.* Il Dirigente Scolastico, o il responsabile dell'istruttoria nominato dal dirigente, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.
- c. Una volta accertati i fatti e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto, si provvederà alla convocazione del Consiglio di Classe competente con un preavviso minimo di due giorni e il consiglio opererà in forma allargata a tutte le sue componenti: docenti e genitori e alunni rappresentanti di classe. *Lo studente interessato al quale deve essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori, o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.*
- d. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- e. Alla delibera non possono prendere parte membri in conflitto di interesse. Pertanto qualora siano membri dell'organo deliberante, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.
- f. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente e alla famiglia. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione
- g. Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, lo svolgimento da parte dello studente di un'attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno portato al provvedimento disciplinare. Tale attività viene svolta presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività.

- h. Nel periodo di allontanamento dalle lezioni il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente e la famiglia (nel caso di minorenni), al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

3. Procedimento per sanzioni che richiedono l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni.

- a. L'allontanamento dalle lezioni **un periodo compreso fra 3 e 15 giorni** è prevista solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari contemplate all'Art.38 del Regolamento d'istituto. La violazione delle norme disciplinari, viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, e/o dal coordinatore che ravvisi la reiterazione delle infrazioni, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
- b. Qualora non vi sia ammissione di colpa o permangano dei dubbi lo studente ha diritto di essere sentito a difesa dal docente e dal Dirigente in un colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi, *se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria.* Il Dirigente Scolastico, o il responsabile dell'istruttoria nominato dal dirigente, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.
- c. Una volta accertati i fatti e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto, si provvederà alla convocazione del Consiglio di Classe competente con un preavviso minimo di due giorni e il consiglio opererà in forma allargata a tutte le sue componenti: docenti e genitori e alunni rappresentanti di classe. *Lo studente interessato al quale deve essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori, o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.*
- d. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- e. Alla delibera non possono prendere parte membri in conflitto di interesse. Pertanto qualora siano membri dell'organo deliberante, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.
- f. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente e alla famiglia. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione
- g. Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, la frequenza dello studente ad attività di cittadinanza attiva e solidale, per un numero di giorni pari a quelli per i quali è deliberato l'allontanamento dalle lezioni. Le attività si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica ha stipulato convenzioni o a favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale da parte dello studente viene tenuto in considerazione dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Ove necessario, il consiglio di classe, per garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
- h. Nel periodo di allontanamento dalle lezioni il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente e la famiglia (nel caso di minorenni), al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

4. Procedimento per sanzioni che richiedono l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.

- a. Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono le condizioni precisate *nell'art.39, comma 2 lettera i)* del Regolamento d'Istituto, entrambe necessarie.
- b. Tale procedimento può essere disposto anche qualora siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- c. La mancanza che dà luogo ad una sanzione disciplinare di tale gravità viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
- d. Successivamente si procede ad una contestazione d'addebito scritta del fatto, notificata alla famiglia entro tre giorni dal verificarsi dell'episodio, in detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione allo studente di presentarsi per essere sentito a difesa, anche alla presenza dei genitori, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
- e. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.
- f. Il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.
- g. Trascorsi i cinque giorni, accertati i fatti e le responsabilità, il Dirigente informa il Presidente del Consiglio d'Istituto che provvede a convocare in seduta straordinaria il Consiglio per l'irrogazione della sanzione. Lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori, o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.
- h. L'Organo competente può deliberare anche qualora lo studente lo studente interessato (e, nel caso di minorenni, i suoi genitori) non si sia presentato e non abbia consegnato alcuna memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- i. L'intero procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal verificarsi dell'episodio.
- j. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo volto all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

5. Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Le deliberazioni dell'Organo di garanzia vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate. E' prevista la possibilità di fare ulteriore ricorso all'Organo di garanzia regionale.

Art. 36 – Criteri per la irrogazione della sanzione

1. La responsabilità disciplinare è personale (va quindi accertata la effettiva responsabilità dei singoli).
2. Non può mai essere sanzionata la libera espressione di opinioni espresse in termini di correttezza formale valutata secondo criterio di buon senso in rapporto all'età dello studente, alle circostanze in cui si sono svolti i fatti, alla consuetudine di espressione invalsa e di fatto consolidata nell'ambito dell'ambiente scolastico.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 37 – Mancanze disciplinari

1. Dall'esame dello Statuto sono ipotizzabili cinque categorie generali di comportamenti configuranti mancanze disciplinari:
 - a. Comportamenti contro la dignità, il rispetto e la individualità della persona umana come soggetto di libertà e pari diritti (compresa la riservatezza) nell'ambito della collettività scolastica.
 - b. Comportamenti in violazione delle norme che regolano la organizzazione dell'Istituto e/o compromettano il buon funzionamento della scuola.
 - c. Comportamenti turbativi della didattica tali da vanificarne o gravemente comprometterne il corretto svolgimento con danno per i percorsi di apprendimento individuali e collettivi (della classe).
 - d. Comportamenti lesivi della integrità e della corretta manutenzione delle cose facenti parte del patrimonio della scuola.
 - e. Comportamenti lesivi della dignità, del diritto di rappresentanza e del senso di responsabilità individuale e collettivo necessari per la gestione democratica della scuola.

Art. 38 – Quadro specifico delle sanzioni disciplinari*ai sensi del DPR 235/07 e della nota ministeriale 3602/P0 del 4 luglio 2008***RISPETTO DELLE PERSONE**

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi (DPR 249/98 Art.3 comma 2).

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Comportamento non rispettoso verso i compagni, docenti, personale Ata e/o utilizzo di un linguaggio volgare ed offensivo.	- Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) - Ammonizione (c) - Allontanamento dalle lezioni (d)	Docente (a-b) Dirigente (c) Consiglio di classe (d)
Atti che denotano scarsa considerazione dei rilievi, osservazioni, indicazioni mossi dai docenti per sollecitare maggiore impegno e sul comportamento da assumere in determinate circostanze.	- Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b)	Docente (a-b)
Abbigliamento non decoroso e non adeguato all'ambiente scolastico	- Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) - Ammonizione (c)	Docente (a-b) Dirigente (c)
Fumo negli ambienti scolastici (spazi interni ed esterni).	- Sanzioni previste dalla Legge	Dirigente o un suo delegato
Uso del cellulare o altri dispositivi elettronici personali durante l'attività didattica.	- Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare (b) - Ammonizione (c) - Allontanamento dalle lezioni (d)	Docente (a-b) Dirigente (c) Consiglio di classe (d)
Uso del cellulare o altri dispositivi elettronici personali per riprese fotografiche o video.	- Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Allontanamento dalle lezioni (c- d) - Allontanamento dalle lezioni e non ammissione agli scrutini/Esame di Maturità (e) - Segnalazione alle Autorità competenti	Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d-e)

Aggressioni fisiche o verbali. Atti gravemente lesivi della dignità dei compagni, del personale scolastico e del rispetto ad essi dovuto.	- Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Allontanamento dalle lezioni (c- d) - Allontanamento dalle lezioni e non ammissione agli scrutini/Esame di Maturità (e)	Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d-e)
Uso e/o induzione all'uso di sostanze illegali.	- Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Allontanamento dalle lezioni (c- d) - Allontanamento dalle lezioni e non ammissione agli scrutini/Esame di Maturità (e) - Segnalazione alle Autorità competenti	Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d-e)

RISPETTO DELLE COSE

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. (Art.3 comma 5 DPR 249/98) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola (Art.3 comma 6 DPR 249/98).

DANNEGGIAMENTI

Qualora si ravvisino guasti o danni al patrimonio scolastico è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto.

Eventuali danni arrecati al patrimonio scolastico devono essere rifusi secondo i seguenti criteri:

1. Chi viene riconosciuto responsabile dei danneggiamenti è tenuto a risarcire il danno;
2. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nello svolgimento dell'attività didattica;
3. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, aule, palestra, laboratori) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa;
4. Nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata alle parti comuni e il danno sarà risarcito come per le parti comuni (punto 3);
5. Nel caso si accerti che le classi operanti per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula (corridoi, servizi, aule speciali, laboratori) risultino realmente estranee ai fatti, sarà la comunità studentesca ad assumersi l'onere della spesa;
6. Se i danni riguardano spazi collettivi, e non saranno individuati i responsabili, il risarcimento spetterà all'intera collettività scolastica.

I genitori degli alunni sono tenuti alla rifusione dei danni provocati dai loro figli. Il danneggiamento del patrimonio scolastico, oltre che dar luogo al dovere del risarcimento in base ai costi documentati è comportamento sanzionabile con provvedimenti disciplinari.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
- Danni alle strutture, arredi, attrezzature scolastiche, sussidi didattici.	- Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Allontanamento dalle lezioni (c- d) - Segnalazione alle Autorità competenti. - ** In tutti i casi: risarcimento danni.	Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto(d)
- Appropriazione indebita di oggetti, beni ed attrezzature della scuola e/o dei compagni.	- Nota disciplinare (a) - Ammonizione (b) - Allontanamento dalle lezioni (c- d) - Segnalazione alle Autorità competenti - ** In tutti i casi: restituzione o risarcimento.	Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto(d)
- Uso improprio di attrezzature, sussidi didattici, ambienti scolastici. - Uso improprio o danneggiamento di impianti preposti all'osservanza delle norme di sicurezza.	- Richiamo verbale (a) - Nota disciplinare(b) - Ammonizione (c) - Allontanamento dalle lezioni (d-e) - ** In tutti i casi: risarcimento danni.	Docente (a-b) Dirigente (c) Consiglio di classe(d) Consiglio d'Istituto(e)
- Manomissione di documenti scolastici. - Produzione di falso.	- Nota disciplinare(a) - Ammonizione (b) - Allontanamento dalle lezioni(c)	Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c)
- Uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiali (IA).	- Nota disciplinare(a) - Ammonizione (b) - Allontanamento dalle lezioni (c - d)	Docente (a) Dirigente (b) Consiglio di classe (c) Consiglio d'Istituto (d)

RISPETTO DELLE REGOLE

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. (Art.3 comma 1 DPR 249/98)

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente (Art.3 comma 3 DPR 249/98). Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti (Art.3 comma 4 DPR 249/98).

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
– Interventi di disturbo all'attività didattica e/o non pertinenti alla lezione.	– Richiamo verbale (a) – Nota disciplinare (b) – Ammonizione (c)	Docente (a-b) Dirigente (c)
– Scarso rispetto degli impegni scolastici e/o delle consegne.	– Richiamo verbale (a) – Nota disciplinare (b) – Ammonizione (d)	Docente (a-b) Dirigente (c)
– Scarso rispetto della puntualità nel rientro in classe dopo la ricreazione o al cambio dell'ora.	– Richiamo verbale (a) – Nota disciplinare (b) – Ammonizione (c)	Docente (a-b) Dirigente (c)
– Scarsa assiduità nella frequenza e puntualità nelle giustificazioni.	– Richiamo verbale (a) – Nota disciplinare (b) – Ammonizione (c)	Docente (a-b) Dirigente (c)
– Astensione collettiva arbitraria dalle lezioni.	– Esclusione da visite o viaggi di istruzione o da attività extracurricolari	– Consiglio di classe
– Uscita dall'aula o da scuola senza permesso.	– Richiamo verbale (a) – Nota disciplinare (b) – Ammonizione (c) – Allontanamento dalle lezioni (d)	Docente (a-b) Dirigente (c) Consiglio di classe (d)
– Comportamenti lesivi della democrazia.	– Sospensione temporanea dall'attività di rappresentanza (a) – Esclusione dall'attività di rappresentanza (b) – Allontanamento dalle lezioni (c-d)	Dirigente (a-b) Consiglio di classe (c) Consiglio di istituto (d)
– Ritardo all'inizio delle lezioni (dopo le ore 08:00).	– Ammonizione - dall'11° ritardo - (a) – Allontanamento dalle lezioni - dal 16° ritardo - (b)	Dirigente (a) Consiglio di classe (b)
– Uscita anticipata prima del termine delle lezioni	– Ammonizione - dall'11ª uscita - (a) – Allontanamento dalle lezioni - dalla 16ª uscita - (b)	– Dirigente (a) – Consiglio di classe (b)

Art. 39 – Precisazioni relative alle sanzioni

1. Ai sensi del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 e nel quadro normativo di riferimento rientrano anche la Legge n. 150/2024 e i D.P.R. n. 134/2025 e n. 135/2025, è opportuno precisare che nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto e la sanzione è sempre temporanea, proporzionata alla gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano, ispirata alla riparazione del danno
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e pertanto:
 - a) devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
 - b) Devono tendere al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 - c) Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica, individuate e applicate in maniera proporzionale alla mancanza disciplinare. La commutazione può essere concessa per tutte le sanzioni tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da scuola. Ragione per cui, qualora le condizioni lo richiedessero, è offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti attività alternative da concordare con la famiglia dell'alunno:
 - Attività manuali di piccola manutenzione sui beni scolastici in genere;
 - Attività di sistemazione degli spazi e pulizia dei locali scolastici (aule, corridoi, servizi, ecc.);
 - Eliminazione di situazioni di degrado di locali, spazi scolastici o dell'ambiente in generale;
 - Presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, il pomeriggio, per attività di studio, ricerca, approfondimento;
 - Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o di progetto;
 - Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
 - Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o dei locali;
 - Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola e per la comunità scolastica in generale.
 - d) Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari è sempre e comunque opportuno distinguere comportamenti non intenzionali, occasionali, o determinati da circostanze fortuite rispetto a mancanze gravi che indichino un costante e persistente atteggiamento negativo dello studente nei confronti dell'istituzione scolastica intesa in senso lato.
 - e) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni e il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio di Classe.
 - f) Nei periodi di allontanamento dalle lezioni **superiori ai 15 giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo volto all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 - g) Con riferimento alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per **più di quindici giorni**, occorrerà evitare che l'applicazione di tali

- sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
- h) Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- i) L'allontanamento per **periodi superiori ai 15 giorni** può essere disposto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:
- I. Devono essere stati commessi "reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc. o vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) ed il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio d'Istituto.
 - II. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Maturità conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, è disposto nei casi di recidiva, di atti di violenza grave e in presenza di reati di particolare gravità. Il provvedimento è di competenza del Consiglio d'Istituto. Nei periodi di allontanamento non superiore ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.

Art. 40 – Organo di garanzia interno alla scuola: regolamento.

1. L'Organo di Garanzia è istituito presso l'I.I.S. "A. Volta" di Pescara, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti" e in base a quanto disposto dalla Nota ministeriale del 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/P0. E' disciplinato dal presente Regolamento e dura in carica tre anni, eccetto per la componente studentesca per cui vale la rappresentanza annuale.
2. L'Organo di Garanzia è costituito da quattro membri:
 1. il Dirigente Scolastico che lo presiede;
 2. un Docente designato dal Consiglio di Istituto;
 3. un Genitore rappresentante eletto;
 4. un Alunno eletto tra i rappresentanti d'Istituto.

Per i docenti il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni comporta l'incompatibilità:

- avere rapporto di parentela entro il 3° grado;
- avere irrogato la sanzione disciplinare oggetto del ricorso.

Per i genitori il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni comporta l'incompatibilità:

- aver presentato il ricorso oggetto della contestazione;
- trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti i propri figli.

Per gli alunni il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni comporta l'incompatibilità:

- essere l'alunno sanzionato;
- aver presentato il ricorso oggetto della contestazione.

3. L'Organo di Garanzia si riunisce globalmente per decisioni in merito a conflitti che dovessero insorgere in merito all'applicazione del Regolamento stesso e in caso di ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari inflitte agli allievi.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
5. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
6. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato, a pena di inammissibilità, da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dall'alunno maggiorenne, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, unitamente a una memoria scritta dove si riportano le motivazioni dell'istanza.
7. Il ricorso deve essere presentato alla Segreteria Didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della notifica del provvedimento disciplinare. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.
8. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. Il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso. L'avviso di convocazione va fatto pervenire, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.
9. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
10. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dalle lezioni.
12. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede a reperire gli atti, le testimonianze, le memorie che hanno dato causa alla sanzione. Il materiale viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

13. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni dalla presentazione del ricorso e qualora non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. In caso di conferma, modifica o revoca della sanzione disciplinare, il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare la decisione al Consiglio di Classe e alla famiglia dello studente mediante atto formale.
14. Contro la decisione dell'Organo di Garanzia d'Istituto, entro 15 gg., è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia Regionale istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale, che deciderà in via definitiva sulla base della sola documentazione esistente.
15. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
16. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 41 – Violazioni dello Statuto

1. Contro le violazioni dello Statuto, anche eventualmente contenute nel regolamento disciplinare d'Istituto, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato, su ricorso presentato dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.
2. La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è assunta previo parere vincolante dell'**organo di garanzia regionale** composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, tre docenti designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
3. L'organo di garanzia regionale dura in carica due anni scolastici. (D.P.R. 21/11/2007 n. 235 art. 5 commi 3-4-5-6-7).
4. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione (comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri interessati. Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere.
- 5.

Art. 42 – Per quanto non previsto in dettaglio dal presente regolamento si rimanda alla nota del MIUR prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 avente in oggetto "D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007- regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Art. 43 – Disposizioni finali

Il presente regolamento disciplinare va adottato o modificato previa consultazione con gli studenti. Del presente regolamento disciplinare è fornita copia agli studenti all'inizio dell'anno scolastico.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA: NORME COMPORTAMENTALI

1. La sospensione prolungata dell'attività scolastica in presenza rende necessario individuare linee di comportamento comuni.
2. Gli studenti partecipano alle attività didattiche proposte tramite l'insegnamento a distanza, essi devono farlo in modo responsabile, eliminando comportamenti scorretti e non consoni agli ambienti di apprendimento.
3. Si ricorda che il patto di corresponsabilità firmato all'atto dell'iscrizione conserva valore anche nelle attività a distanza. Comportamenti non corretti, se adeguatamente comprovati, potranno essere sanzionati a livello disciplinare.
4. Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà riferimento qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati che immediatamente saranno riportati sul registro elettronico dal docente che li ha accertati. Le famiglie, ove possibile, devono vigilare affinché i propri figli utilizzino tale mezzo in maniera seria e responsabile.
5. La violazione delle norme del presente Regolamento sarà valutata dal Consiglio di Classe nei termini che gli competono, senza precludere ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche.
6. Ciò premesso, ogni studente deve:
 - essere puntuale, collegandosi alla videolezione rispettando l'orario prestabilito; il massimo ritardo consentito è di 5 minuti;
 - presentarsi con un abbigliamento decoroso e adeguato agli ambienti di apprendimento;

- posizionarsi, per quanto possibile, in un luogo adeguato che permetta la concentrazione, possibilmente da soli per evitare eventuali distrazioni;
 - tenere la webcam accesa per partecipare alle lezioni, dimostrare la propria presenza, favorire la relazione educativa e tutti i processi di insegnamento-apprendimento, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti;
 - regolare i propri interventi in voce e attivare il microfono rispettando il proprio turno di parola o secondo le indicazioni dei docenti;
 - presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività didattica;
 - assentarsi dal collegamento solo per esigenze fisiologiche, chiedendo il permesso, ed evitare di allontanarsi dalla postazione continuativamente;
 - utilizzare la chat scritta solo per motivi inerenti la lezione o per necessità;
 - esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;
 - rispettare le consegne del docente e seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte;
 - utilizzare la piattaforma in modo da non danneggiare, molestare o insultare altre persone e non creare e/o pubblicare immagini, audio, video, dati o materiali offensivi e indecenti;
 - non consentire ad altri, a nessun titolo, di entrare nella piattaforma ed intervenire durante le videolezioni;
 - custodire con cura e riservatezza le credenziali con cui accede alle piattaforme d'Istituto e non cederle a terzi; non divulgare a terzi il link di collegamento alle piattaforme di videoconferenza;
 - frequentare regolarmente le lezioni e partecipare alle attività proposte con spirito costruttivo;
 - conoscere e rispettare le regole e le disposizioni organizzative dettate dalla scuola e riportate nel Regolamento d'Istituto.
7. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere immagini, audio e video relative alle persone presenti in videoconferenza, alla lezione on-line e delle fasi didattiche. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell'immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo, comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
8. È fatto obbligo a tutti gli studenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente regolamento e si esortano le famiglie a vigilare sul comportamento e sull'uso corretto della piattaforma da parte dei propri figli.

UTILIZZO DELLA PISCINA

1. Possono accedere alla piscina gli alunni dell'I.I.S. "A. Volta" per le ore di Scienze Motorie e Sportive (SMS), accompagnati dai rispettivi docenti in orario;
2. Gli studenti e i docenti devono rispettare il regolamento interno messo in atto dal gestore della piscina e il relativo piano di evacuazione;
3. Le attività motorie e sportive previste nel corso delle ore curriculari sono coerenti con le indicazioni e le linee guida del MIUR e con la progettazione didattica inserita nel PTOF;
4. La progettazione, a sua volta, tiene conto delle strutture esistenti e delle competenze dei docenti;
5. I docenti svolgono le attività didattiche in piscina con l'ausilio dell'assistente bagnante.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ **(ai sensi del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235)**

I genitori e gli studenti, contestualmente all'iscrizione all'IIS "A. Volta", devono sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie.

Procedura di sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità

La sottoscrizione del patto avviene con le seguenti modalità:

1. Agli studenti che si iscrivono per la prima volta, all'atto dell'iscrizione e/o della conferma dell'iscrizione, viene consegnato il modulo contenente il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità firmato dal Dirigente Scolastico.
2. Tale modulo dovrà essere restituito, entro e non oltre la data d'inizio delle lezioni, alla Segreteria didattica firmato dallo studente iscritto e da un genitore e verrà conservato nel fascicolo personale dello studente.
3. Gli studenti che si trasferiscono nel corso dell'anno scolastico dovranno restituire il modulo contenente il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità, firmato dallo studente iscritto e da un genitore entro e non oltre una settimana dalla consegna.

Procedura di elaborazione e revisione del Patto Educativo di Corresponsabilità

Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità viene elaborato dal Dirigente Scolastico che lo sottopone all'attenzione degli Organi Collegiali.

Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità, nel caso se ne ravvisi la necessità, viene rivisto e aggiornato in funzione delle esigenze dell'Istituto e condiviso con le parti interessate.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità verrà illustrato ai nuovi studenti nell'ambito delle attività di accoglienza programmate dall'Istituto nella prima settimana di attività didattica.

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ		
COSTITUISCE	COINVOLGE	IMPEGNA
La dichiarazione esplicita delle norme che permettono un regolare ed ordinato svolgimento dell'attività scolastica	Il Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto Consigli di Classe Docenti Genitori Alunni	Il Dirigente Scolastico I Docenti I Genitori Gli Alunni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO e I DOCENTI al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio SI IMPEGNANO nei confronti degli ALUNNI a	- Promuovere rapporti interpersonali positivi, stabilendo regole certe e condivise nel pieno rispetto della libertà di pensiero e di espressione, rifiutando qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso, alla religione, all'etnia e alla condizione sociale. - Creare un clima di serenità e cooperazione. - Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. - Promuovere un clima di confronto e di reciprocità per motivarli all'apprendimento. - Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti. - Realizzare i curricula disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel POF. - Comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (sanzioni, valutazioni, assenze, ritardi ...) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.	
I GENITORI per una proficua collaborazione scuola-famiglia SI IMPEGNANO ad ASSICURARE	- La costruzione di un dialogo costruttivo con l'Istituzione scolastica. - Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise. - Proficua e reciproca collaborazione con i docenti. - Di infondere nei propri figli atteggiamenti di rispetto e di solidarietà nei confronti degli altri - Di infondere nei propri figli atteggiamenti di rispetto delle strutture e delle attrezzature. - Il risarcimento per eventuali danneggiamenti arrecati dal proprio figlio agli arredi e alle attrezzature. - Il risarcimento del danno, in concorso con altri, quando l'autore del fatto non dovesse essere identificato per comportamento omertoso da parte degli alunni. - Che il proprio figlio rispetti il divieto di fumare nei locali scolastici. - Che il proprio figlio rispetti il divieto dell'uso dei telefoni cellulari, smartphone in ogni ambiente scolastico. - Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita. - La frequenza assidua alle lezioni. - Il controllo del materiale scolastico e l'esecuzione dei compiti assegnati. - La partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia	

GLI ALUNNI al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai compiti sociali SI IMPEGNANO a	- Prendere coscienza dei personali diritti-doveri. - Rispettare persone, ambienti e attrezzature. - Accettare, rispettare, aiutare ed essere solidali con gli altri. - Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale ausiliario. - Adottare un comportamento educato e corretto, adeguato alle diverse situazioni. - Rendere accogliente l'ambiente scolastico avendone cura come importante fattore di qualità. - Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri, sia in condizioni ordinarie che straordinarie di pericolo. - Adottare un atteggiamento responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti. - Non fumare nei locali scolastici. - Non usare telefoni cellulari, smartphone ed altri dispositivi elettronici in ambiente scolastico.
---	---

I Signori

.....

Genitori dell'alunno/a..... della classe

DICHIARANO

di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Alessandro Volta" di Pescara, di accettare e di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare.

Pescara,

Firma dei Genitori

.....

.....

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Pia LENTINIO)

.....

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

Istituito con R.D. 1054 nel 1923, ha subito modifiche nel 1977, è stato confermato nel T.U. art.193 nel 1994, abolito nel DPR 275/193 e ripristinato nel D.L. 137/2008 e nella legge 169/2008. E' stato successivamente rivisto dalla L. 150/2024, dal DPR 134/2025 e dal DPR 135/2025.

Il Collegio Docenti dell'IIS "A. Volta" ritiene che per comportamento si debba intendere non solo la correttezza, il rispetto di sé, dell'istituzione, dei pari, delle strutture e delle regole, ma anche la partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento formativo e come contributo alla crescita della comunità scolastica sul piano umano e professionale, la puntualità negli impegni scolastici, la correttezza di linguaggio.

In riferimento alla scala di valutazione del comportamento di ogni studente, se questa è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi; se è pari a sei decimi, nel caso in cui lo studente frequenti il quinto anno, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo, qualora, invece, frequenti il primo o il secondo biennio, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata realizzazione e consegna dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe o l'esito non positivo, comporteranno la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

Infine, per il secondo biennio e il quinto anno, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, da assegnare sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Nell'attribuzione del voto di comportamento in occasione delle valutazioni del quadrimestre ogni consiglio di classe è tenuto ad osservare il Regolamento attuativo del nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti, la L. 150/2024, il DPR 134/2025, il DPR 135/2025 ed il Patto educativo di corresponsabilità.

Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro di classe attraverso ammonizioni (note) scritte personali [che possono condurre nel corso dell'anno scolastico a sanzioni più gravi quali la sospensione]. Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, è tenuto a monitorare numero e qualità delle note scritte personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle stesse e alla loro attribuzione da parte di diversi docenti.

La proposta di attribuzione durante le valutazioni quadrimestrali del voto di comportamento e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal coordinatore sentito il docente con il numero maggiore di ore di lezione. L'attribuzione finale del voto di comportamento è collegiale. I C.d.C., nel rispetto di vincoli di coerenza con il seguente documento, in occasione degli scrutini, assegnano i voti di comportamento rispettando i seguenti descrittori

VOTO di COMPORTAMENTO

INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTI
FREQUENZA	Assidua (assenze $\leq 5\%$ del monte ore totale)	3
	parzialmente assidua (assenze $> 5\%$ e $\leq 15\%$ del monte ore totale) con sporadici ritardi e/o uscite anticipate	2
	non assidua (assenze $> 15\%$ del monte ore totale) ovvero ritardi, assenze strategiche, assenze e ritardi non giustificati	1
RISPETTO DELLE REGOLE	rispetto di tutte le norme del Regolamento d'Istituto	4
	Parziale rispetto delle norme del Regolamento, con una e fino a un massimo di tre note disciplinari	3
	Parziale rispetto delle norme del Regolamento, con quattro o più note disciplinari o con ammonizione scritta o con un periodo di allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 2 giorni	2
	Sostanziale inosservanza continua e reiterata delle norme del regolamento, allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni o superiore ai 15 giorni, anche cumulando le singole sanzioni.	1
PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO	Segue con interesse e rispetta le consegne; si integra con docenti e compagni	3
	Segue in modo discontinuo e non sempre partecipa al dialogo educativo	2
	Non manifesta interesse e impegno; non rispetta le consegne. Non si integra nel dialogo educativo con i docenti e con i compagni	1
	TOTALE PUNTI	
	VOTO	

CONVERSIONE PUNTEGGIO in VOTO

PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10
VOTO	5	5	6	7	7	8	9	10

INCIDENZA delle SANZIONI DISCIPLINARI sul voto di COMPORTAMENTO

- Votazione di **5/decimi: comporta la non ammissione alla classe successiva/all'Esame di Stato.** Viene attribuita dal consiglio di classe in caso di gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e cioè nei seguenti casi: comportamenti violenti, gravi e ripetuti nei confronti di compagni o personale scolastico; atti di furto o danneggiamento del patrimonio della scuola; comportamenti di prepotenza, offese o discriminazione verso altri studenti; gravi mancanze di rispetto verso il dirigente scolastico, i docenti, il personale scolastico e i compagni; gravi violazioni delle disposizioni del regolamento scolastico. Per l'attribuzione del 5 in condotta deve essere già stata comminata una grave sanzione disciplinare: un allontanamento di oltre i quindici giorni o più allontanamenti dai 3 ai 15 giorni, anche in presenza di descrittori positivi.
- Votazione di **6/decimi: comporta la stesura da parte dello studente di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.** Viene attribuita dal consiglio di classe in caso di un allontanamento dai 3 ai 15 giorni o di più allontanamenti fino ai due giorni, anche in presenza di descrittori positivi.
- Votazione di **7/decimi:** viene attribuito dal consiglio di classe in presenza di note disciplinari reiterate e frequenti richiami per ritardi, assenze strategiche, assenze e ritardi non giustificati, parziale rispetto del Regolamento d'Istituto e/o mancanze disciplinari sanzionate con ammonizione scritta del Dirigente scolastico o con l'allontanamento scolastico non superiore a 2 giorni, così come previsto dal quadro specifico delle sanzioni disciplinari del Regolamento d'Istituto.